

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2531/72 DEL CONSIGLIO  
del 4 dicembre 1972

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è modificato nel modo seguente :

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

a) All'articolo 2 sono aggiunti un quarto e quinto trattino, così redatti :

vista la proposta della Commissione,

« — i beneficiari dell'indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 ;

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1370/72 <sup>(2)</sup>, onde tener conto del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 che istituisce provvedimenti speciali temporanei per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità <sup>(3)</sup>,

— i beneficiari dell'indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 ».

b) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il seguente testo :

« Queste disposizioni si applicano anche ai versamenti effettuati a norma dell'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. SCHMELZER

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 149 del 1° 7. 1972, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.